



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 ottobre 2014  
(OR. en)

12744/14

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0243 (NLE)**

---

EEE 67  
N 23  
TRANS 399  
MAR 132  
AVIATION 169  
RECH 349

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Galileo)

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome  
dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo  
a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione  
in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Galileo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al fine di includere la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 31 dell'accordo SEE.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>2</sup> Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

PROGETTO

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014**

**del**

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE,  
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) La Norvegia ha partecipato e contribuito finanziariamente alle attività dei programmi del GNSS europeo derivanti dal regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e continuerà a partecipare e contribuire finanziariamente alle attività derivanti dal regolamento (UE) n. 1285/2013<sup>2</sup> attraverso l'inclusione dei suddetti regolamenti nel protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (2) La Norvegia e l'Islanda sono interessate a tutti i servizi offerti dal sistema istituito dal programma Galileo, compreso il servizio pubblico regolamentato ("PRS").
- (3) È pertanto opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE includendo la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo<sup>3</sup>.
- (4) La Norvegia può diventare un partecipante al PRS fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE.

---

<sup>1</sup> GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1.

- (5) L'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate<sup>1</sup>, firmato il 22 novembre 2004, si applica dal 1° dicembre 2004.
- (6) L'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia<sup>2</sup>, firmato il 22 settembre 2010, si applica in via provvisoria dal 1° maggio 2011.
- (7) È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 362 del 9.12.2004, pag. 29.

<sup>2</sup> GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.

## *Articolo 1*

Dopo il paragrafo 8c dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il paragrafo seguente:

- "8d. a) Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:
- **32011 D 1104**: Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).
- b) Gli Stati EFTA possono diventare partecipanti al PRS fatta salva la conclusione degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), della decisione n. 1104/2011/UE.
- c) La partecipazione degli Stati EFTA ai diversi comitati e gruppi di esperti connessi al PRS è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione.
- d) L'articolo 10 della decisione n. 1104/2011/UE non si applica agli Stati EFTA.
- e) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.
- f) Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE."



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*

*I segretari*  
*del Comitato misto SEE*

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]